



Bruxelles, 20.7.2015
COM(2015) 353 final/2

2015/0155 (NLE)

Desensitised on 19.01.2018

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitati
OCSE sui crediti all'esportazione per quanto riguarda le modifiche dell'accordo
dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Fin dagli anni Settanta l'OCSE affronta questioni relative ai crediti all'esportazione al fine di fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, promuovendo così condizioni di parità e una concorrenza leale tra gli esportatori su scala mondiale. Il principale strumento utilizzato a tal fine nell'intento di regolamentare il commercio internazionale è l'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("l'accordo"), un *gentlemen's agreement* tra l'UE, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Corea, la Norvegia, la Svizzera, la Nuova Zelanda e l'Australia.

L'accordo è soggetto ad aggiornamenti periodici per tener conto dei nuovi sviluppi tecnici e politici che interessano i crediti all'esportazione in vari settori. L'accordo è stato recepito nell'UE e reso quindi giuridicamente vincolante dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1, 2}. Aggiornamenti come quello attuale sono integrati nella legislazione dell'UE mediante atti delegati, a norma dell'articolo 2 di tale regolamento.

In questo momento è in fase di discussione un aggiornamento volto principalmente a introdurre tra i partecipanti all'accordo una disciplina di bilancio applicabile ai crediti all'esportazione per le centrali elettriche a carbone. Tale disciplina dovrebbe promuovere le esportazioni rispettose del clima ed è pienamente in linea con la politica dell'UE in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Nel corso della sessione del 6-7 maggio 2014 a Parigi, il Consiglio dell'OCSE ha adottato la "Dichiarazione ministeriale OCSE 2014 sui cambiamenti climatici" la quale, tra i mezzi per proseguire nell'impegno contro i cambiamenti climatici, indica anche

"la prosecuzione delle discussioni sul modo in cui i crediti all'esportazione possono contribuire al nostro obiettivo comune di affrontare i cambiamenti climatici".

Esistono in ambito OCSE due comitati sui crediti all'esportazione: 1. il "gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione e le garanzie di credito", che si occupa delle raccomandazioni dell'OCSE in materia di crediti all'esportazione e di approcci comuni sui temi del dovere di diligenza ambientale e sociale, della corruzione e dei prestiti sostenibili; 2. i "partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico", responsabili di esaminare le modifiche dell'accordo dell'OCSE. Sono in corso intense discussioni sui crediti all'esportazione e sui cambiamenti climatici, in particolare sulla questione dei crediti all'esportazione legati alle centrali elettriche a carbone. In esito alla 135^a riunione del gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione (giugno 2014) il presidente del gruppo di lavoro ha pubblicato conclusioni che comprendono un "*Quadro del presidente per i crediti all'esportazione e i cambiamenti climatici*", finalizzato a conseguire "*l'accordo dei comitati sui crediti all'esportazione in merito a una serie di misure volte a incoraggiare e sostenere esportazioni rispettose del clima, comprese le migliori tecnologie disponibili. Il quadro al riguardo può comprendere sia incentivi sia condizioni per il sostegno.*" Tale questione è considerata prioritaria per le riunioni dei comitati sui crediti all'esportazione del 2014 e del 2015. La presente proposta di decisione riguarda esclusivamente le modifiche dell'accordo

¹ Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

² Precedenti versioni dell'accordo dell'OCSE erano già state recepite nel diritto dell'UE mediante decisioni del Consiglio.

OCSE (concordate dai "partecipanti") e non le eventuali modifiche degli "Approcci comuni in materia di ambiente" (che non essendo resi vincolanti nella legislazione dell'UE non rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione). In seguito a dibattiti particolareggiati in seno ai comitati sui crediti all'esportazione dell'OCSE, il 7 aprile 2015 una "Proposta riveduta del presidente per un accordo su crediti all'esportazione e cambiamenti climatici" (cfr. il documento TAD/XCR(2015)1/PROV dell'OCSE allegato alla presente decisione) è stata sottoposta all'esame dei membri del gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione e le garanzie di credito e dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per essere discussa nel corso delle riunioni previste in data 9-12 giugno 2015.

L'Unione europea è un membro molto attivo dei comitati OCSE sui crediti all'esportazione ed è uno dei partecipanti all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("l'accordo") fin dai suoi inizi negli anni Settanta. L'accordo costituisce a tutt'oggi l'insieme più importante di norme internazionali sui crediti all'esportazione. Circa due terzi dei fornitori di crediti all'esportazione dell'OCSE appartengono all'Unione europea.

Questo impegno dell'OCSE nel settore dei crediti all'esportazione è pienamente in linea con le priorità politiche dell'UE. La "proposta riveduta del presidente" avrà un ruolo fondamentale nel prosieguo delle discussioni a livello di OCSE e costituisce la base per un'eventuale modifica dell'accordo dell'OCSE per quanto riguarda le centrali elettriche a carbone. Nei prossimi mesi aumenterà la pressione politica per completare questo iter in tempo utile per la 21^a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Parigi, 30 novembre - 12 dicembre 2015).

I comitati OCSE sui crediti all'esportazione saranno chiamati ad adottare le modifiche dell'accordo dell'OCSE nel corso di una delle prossime sessioni (una sessione speciale nel settembre 2015 o, in alternativa, un'altra riunione nell'autunno 2015). È dunque essenziale che l'Unione europea possa adottare una posizione nelle prossime riunioni OCSE sulla proposta del presidente e sulle conseguenti modifiche dell'accordo dell'OCSE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

L'accordo dell'OCSE è un *gentlemen's agreement* tra l'UE e gli altri otto partecipanti (Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea, Norvegia, Svizzera, Nuova Zelanda e Australia). L'accordo e le successive modifiche sono integrati nella legislazione dell'UE in forza degli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento (UE) n. 1233/2011 stabilisce che "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo". L'accordo e le sue modifiche hanno pertanto effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE³. L'obiettivo dell'accordo, come stabilito nel paragrafo 1, è in sostanza fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, promuovendo così condizioni di parità e una concorrenza leale tra gli esportatori su scala mondiale, in modo da agevolare e regolamentare il commercio internazionale, in particolare la politica di esportazione, ai sensi dell'articolo 207 del TFUE. Per queste ragioni, per stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitati OCSE sui crediti all'esportazione è necessaria una decisione del Consiglio basata sull'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

³ Cfr. in particolare il punto 63 della sentenza della Corte del 7 ottobre 2014 nella causa C-399/12 - Germania/Consiglio ("causa OIV").

Formalmente il testo del presidente per quanto riguarda l'accordo dovrebbe essere attuato sotto forma di una serie di proposte di modifica dell'accordo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Riguardo alla presente proposta non è stata effettuata nessuna valutazione d'impatto, poiché le proposte di modifica costituiscono il proseguimento di una politica consolidata dell'UE sui crediti all'esportazione, attuata in seguito alle modifiche dell'accordo recepite nella legislazione dell'UE mediante atti delegati.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio si limita alle spese amministrative.

5. ALTRI ELEMENTI

SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA PROPOSTA - SINTESI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELL'ACCORDO DELL'OCSE E RACCOMANDAZIONE SULLA POSIZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

La proposta di compromesso del presidente non precisa esplicitamente le modifiche dell'accordo implicite nel testo. Tali modifiche possono tuttavia essere riassunte come segue.

- *Il sostegno all'esportazione per nuove centrali elettriche a carbone nei paesi ad alto reddito può essere fornito esclusivamente per impianti dotati di tecnologie operative di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) (vale a dire progetti ammissibili al finanziamento nell'ambito dell'attuale intesa settoriale OCSE sui crediti all'esportazione per le energie rinnovabili, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi e i progetti idrici).*
- *Nessun sostegno all'esportazione per nuove centrali elettriche a carbone dotate di "tecnologia subcritica" (vale a dire con pressione inferiore a 221 bar) è ammesso nei paesi ad alto reddito.*
- *In tutti gli altri paesi:*
 - per le nuove centrali elettriche a carbone dotate di "tecnologia supercritica o superiore" (vale a dire con pressione superiore a 221 bar e temperatura del vapore di 550 gradi Celsius), il periodo di rimborso massimo è fissato a 12 anni;*
 - per le nuove centrali elettriche a carbone dotate di tecnologia subcritica, non dovrebbe essere ammesso alcun sostegno del credito all'esportazione a meno che tali impianti siano dotati di tecnologie operative di cattura e stoccaggio del carbonio o rientrino ad altro titolo nell'ambito dell'attuale intesa settoriale sui cambiamenti climatici;*
 - nel caso dei progetti di piccole dimensioni (con una capacità installata uguale o inferiore a 300 MWp), le nuove centrali elettriche a carbone possono tuttavia ricevere il sostegno del credito all'esportazione anche se costruite con tecnologia subcritica. Il periodo di rimborso massimo in questi casi è fissato a 10 anni.*

- *Per le centrali elettriche a carbone esistenti, anche per interventi di retrofit (adattamenti a posteriori a nuove tecnologie) e ammodernamenti, si applicano le condizioni di finanziamento standard previste dall'accordo (periodo di rimborso massimo di 5 anni, in alcuni casi di 8,5 anni, per i paesi OCSE ad alto reddito, 10 anni per tutti gli altri paesi).*
- *È previsto che, dopo due anni di attuazione, venga effettuato un riesame sostanziale delle nuove disposizioni sui crediti all'esportazione e sui cambiamenti climatici, al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, l'opportunità di concordare modifiche per un migliore raggiungimento degli stessi e l'opportunità di definirne di nuovi.*

La Commissione ritiene che la "proposta riveduta del presidente" costituisca in linea di principio un pacchetto equilibrato e raccomanda che l'UE sostenga su queste basi la ricerca di un compromesso tra i partecipanti dell'OCSE. L'UE dovrebbe adoperarsi, nella misura del possibile, per rafforzare ulteriormente la proposta sulla base delle raccomandazioni espone qui di seguito. Qualora ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno sostenere un compromesso fondato sui principali orientamenti contenuti nella "proposta riveduta del presidente".

Posizione raccomandata su singoli punti:

Proposta che ammette il sostegno all'esportazione per nuove centrali elettriche a carbone nei paesi ad alto reddito esclusivamente per impianti dotati di tecnologie operative di cattura e stoccaggio del carbonio (vale a dire progetti ammissibili al finanziamento nell'ambito dell'attuale intesa settoriale OCSE sui crediti all'esportazione per le energie rinnovabili, per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi e per i progetti idrici) e Proposta che non ammette, nei paesi ad alto reddito, la possibilità di alcun sostegno all'esportazione per nuove centrali elettriche a carbone dotate di tecnologia subcritica

Posizione raccomandata: sebbene le due misure di cui sopra consentirebbero già di limitare in misura sostanziale la portata dei finanziamenti all'esportazione a favore delle centrali elettriche a carbone (in base alla definizione della Banca mondiale, che classifica come "economie ad alto reddito" i paesi con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite di 12 746 dollari USD, i paesi coperti sarebbero già 75), l'UE dovrebbe sostenere un rafforzamento del probabile effetto complessivo della misura proposta mediante l'introduzione di una distinzione in funzione delle tecnologie e, al tempo stesso, un ampliamento dell'ambito di applicazione geografico. 1. Per quanto concerne nuove centrali costruite con tecnologie supercritiche (vale a dire con pressione superiore a 221 bar e temperatura del vapore di 550 gradi Celsius) risulta in effetti opportuno limitare la possibilità di erogare crediti all'esportazione ai casi in cui tali impianti siano dotati di tecnologie operative di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS). Il periodo di rimborso massimo dovrebbe essere fissato a 18 anni conformemente alle condizioni stabilite nell'intesa settoriale sui cambiamenti climatici. Per quanto riguarda le centrali ultrasupercritiche (vale a dire con pressione superiore a 221 bar, temperatura del vapore uguale o superiore a 600 gradi Celsius), sarebbe ragionevole consentire il sostegno del credito all'esportazione a condizione che siano predisposte per la futura applicazione di tecnologie CCS. Il periodo di rimborso massimo dovrebbe essere fissato a 10 anni. 2. Si propone inoltre un'estensione delle misure di cui sopra a tutte le "economie a medio reddito". La Banca mondiale classifica come economie a medio reddito i paesi con un RNL compreso tra 1 045 e 12 745 dollari USD. In questo modo sarebbero coperti complessivamente 180 paesi (compresi tutti i 28 Stati membri dell'UE, tutti i membri dell'OCSE, oltre a Brasile, Cina, India, Indonesia, Federazione russa, Sud Africa,

Vietnam e molti paesi dei Balcani, del Mediterraneo, del Medio Oriente, dell'Asia e dell'America latina).

Alcuni paesi a medio reddito (in particolare il Sud Africa, l'India, il Vietnam, l'Indonesia e la Turchia) sono stati nell'ultimo decennio i principali beneficiari del sostegno del credito all'esportazione per nuove centrali elettriche a carbone, e vi sono indicazioni e annunci relativi alla costruzione di grandi centrali elettriche a carbone in India, Indonesia e Vietnam nei prossimi anni. I paesi ad alto e a medio reddito sono tuttavia già in grado di decarbonizzare ulteriormente i loro sistemi energetici mediante un accesso adeguato a tecnologie alternative più rispettose del clima; si ritiene pertanto che il mantenimento del sostegno pubblico del credito all'esportazione per la produzione di energia ad alta intensità di carbonio in questi paesi disincentiverebbe la loro transizione verso un'energia a basse emissioni di carbonio, incoraggiando potenzialmente il rimpiazzo di alternative finanziate dal settore privato e di tecnologie alternative più rispettose del clima. Le misure proposte dovrebbero trasmettere al mondo un chiaro segnale politico che l'UE e gli altri otto partecipanti all'accordo dell'OCSE non possono più sostenere progetti di credito all'esportazione i quali abbiano come effetto un mancato affrancamento dal carbonio (il cosiddetto "carbon lock-in"), che allontanerebbe il mondo dal raggiungimento dell'obiettivo di arrestare la crescita delle emissioni di gas serra entro il 2020 e di ridurle del 60 % entro il 2050 rispetto al 2010. Nel caso dei paesi a basso reddito (con riserva della posizione di seguito raccomandata) le loro necessità in termini di accesso all'energia associate alla loro situazione macroeconomica e alla limitata disponibilità di alternative comparabili, come gas e/o fonti rinnovabili, potrebbero giustificare l'erogazione di un sostegno all'esportazione per nuove centrali elettriche a carbone, considerato anche che, allo stato attuale, il contributo di tali paesi alle emissioni globali è estremamente limitato.

Dal momento che la sostenibilità commerciale delle tecnologie CCS non è stata ancora pienamente dimostrata e che il loro uso non è obbligatorio in forza delle pertinenti norme UE, quali la direttiva CCS e la direttiva IED, sarebbe opportuno prescrivere che le centrali elettriche a carbone ultrasupercritiche siano predisposte per la futura applicazione di tecnologie CCS piuttosto che dotate di tecnologie CCS operative. Ai sensi dell'articolo 33 della direttiva CCS⁴ e dell'articolo 36 della direttiva IED, una centrale elettrica a carbone predisposta per la futura applicazione di tecnologie CCS deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: i) disponibilità di siti di stoccaggio del CO₂ appropriati, ii) fattibilità tecnica ed economica di strutture per il trasporto del CO₂; iii) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura del CO₂; e iv) assegnazione di un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO₂.

Proposta che, per tutti gli altri paesi, fissa il periodo di rimborso massimo a 12 anni per le nuove centrali elettriche a carbone dotate di "tecnologia supercritica o superiore" (vale a dire con pressione superiore a 221 bar e temperatura del vapore di 550 gradi Celsius)

Posizione raccomandata: la proposta va nella direzione giusta in quanto si basa sull'idea di differenziare le condizioni di finanziamento in funzione del tipo di tecnologia utilizzato. L'UE dovrebbe sostenere l'approccio generale e ricercare un migliore risultato sotto due aspetti: 1. un'ulteriore, più sottile differenziazione, con l'aggiunta di altri tipi di tecnologia; 2. periodi di rimborso massimi più rigidi (secondo il parere della Commissione) per le centrali a carbone rispetto a quelli previsti per altri impianti meno inquinanti, come le centrali a gas (attualmente il periodo di rimborso massimo per tutti le centrali non nucleari è già fissato a 12 anni).

Si raccomanda quindi che, per tutti i paesi non classificabili come economie ad alto o medio reddito (secondo le definizioni della Banca mondiale), il periodo di rimborso massimo per le

⁴ GU L 140 del 5.6.2009 e GU L 334 del 17.12.2010.

nuove centrali elettriche a carbone dotate di tecnologie supercritiche (vale a dire con pressione superiore a 221 bar e temperatura del vapore di 550 gradi Celsius) sia fissato a 8 anni. Per le nuove centrali con tecnologia ultrasupercritica (vale a dire con pressione superiore a 221 bar e temperatura del vapore uguale o superiore a 600 gradi Celsius), il periodo di rimborso massimo dovrebbe essere fissato a 10 anni.

Proposta che, per tutti gli altri paesi, non ammette alcun sostegno del credito all'esportazione per le nuove centrali elettriche a carbone dotate di tecnologia subcritica (vale a dire con pressione inferiore a 221 bar) a meno che tali impianti siano dotati di tecnologie operative di cattura e stoccaggio del carbonio o rientrino ad altro titolo nell'ambito dell'attuale intesa settoriale sui cambiamenti climatici

Posizione raccomandata: previa ridefinizione della portata dell'espressione "tutti gli altri paesi" secondo quanto illustrato sopra, l'UE dovrebbe sostenere una soluzione basata su questa proposta.

Proposta secondo cui in tutti gli altri paesi, nel caso dei progetti di piccole dimensioni (con una capacità installata uguale o inferiore a 300 MW_e), le nuove centrali elettriche a carbone possano ricevere sostegno del credito all'esportazione anche se costruite con tecnologia subcritica, con un periodo di rimborso massimo di 10 anni

Posizione raccomandata: in via eccezionale, per le nuove centrali elettriche a carbone con tecnologia subcritica e con capacità elettrica uguale o inferiore a 300 MW_e, il periodo di rimborso massimo deve essere fissato a 8 anni.

Sebbene i dati storici mostrino che i paesi a basso reddito non hanno ricevuto alcun finanziamento all'esportazione nel settore del carbone, le necessità in termini di accesso all'energia di tali paesi, associate alla loro situazione macroeconomica e alla limitata disponibilità di alternative comparabili, come gas e/o fonti rinnovabili, potrebbero giustificare l'erogazione di un sostegno all'esportazione per nuove centrali elettriche a carbone, purché le alternative a basse emissioni di carbonio siano valutate in dettaglio. In tali casi il primo elemento da prendere in considerazione a breve termine potrebbe essere la razionalizzazione delle sovvenzioni per crediti all'esportazione. Un modo per attuare tale razionalizzazione potrebbe consistere nel vincolare le condizioni di accesso alle sovvenzioni al livello di intensità di carbonio delle principali tecnologie basate su combustibili fossili, applicando termini di rimborso differenziati. Inoltre, così come delineato dall'Agenzia internazionale per l'energia nella sua relazione speciale del 2013 sulle prospettive energetiche mondiali "*Redrawing the Energy and Climate Map*" e nella sua tabella di marcia tecnologica del 2012 "*Technology Roadmap for High-efficiency Low-emissions Coal-fired Power Generation*", sarebbe opportuno che non venissero più costruite nuove centrali elettriche a carbone con tecnologia subcritica o con una capacità elettrica uguale o inferiore a 300 MW_e: in questo senso è giustificato evitare il sostegno del credito all'esportazione destinato a tali impianti. Nei paesi a basso reddito, potrebbe darsi tuttavia che una piccola centrale elettrica a carbone con capacità elettrica uguale o inferiore a 300 MW_e risulti essere l'unica opzione praticabile per la produzione di energia elettrica. In tali casi eccezionali il sostegno del credito all'esportazione dovrebbe essere possibile.

Altre posizioni raccomandate per nuove centrali a combustibili fossili:

- Per le nuove centrali diverse da quelle a carbone e nucleari il periodo di rimborso massimo deve rimanere fissato a 12 anni.
- Con riserva delle condizioni di cui sopra, il sostegno del credito all'esportazione per nuove centrali a combustibili fossili, tra cui quelle alimentate a carbone e quelle alimentate da combustibili diversi dal carbone, può essere preso in considerazione

solo in presenza di una valutazione delle opzioni alternative comparabili a minore intensità di carbonio, effettuata e presentata nel quadro di una domanda d'impegno per un credito all'esportazione. Le agenzie di credito all'esportazione dovrebbero fornire ai promotori dei progetti una metodologia comune di valutazione. In presenza di opzioni alternative tecnologicamente praticabili a costi leggermente più elevati, andrebbero valutate soluzioni finanziarie adeguate prima della presentazione di una domanda d'impegno per un credito all'esportazione. Inoltre il sostegno del credito all'esportazione potrebbe essere concesso solo se il progetto in questione è compatibile con la politica e la strategia nazionale in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Proposta secondo cui per le centrali elettriche a carbone esistenti si applicano, anche per interventi di retrofit e ammodernamenti, le condizioni di finanziamento standard previste dall'accordo

Posizione raccomandata: l'UE dovrebbe promuovere l'applicazione delle condizioni di finanziamento standard previste dall'accordo per l'erogazione di sostegno del credito all'esportazione per le centrali elettriche a carbone esistenti, anche per interventi di retrofit e ammodernamenti, a condizione che l'efficienza delle centrali elettriche interessate aumenti come minimo fino a un livello del 38 % (PCI netto) sulla base di parametri di vapore di 165 bar e 540 gradi Celsius/risurriscaldamento a 540 gradi Celsius. Gli interventi di retrofit alle tecnologie CCS sono ammissibili al finanziamento nell'ambito dell'intesa settoriale OCSE sui crediti all'esportazione per le energie rinnovabili, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi e i progetti idrici.

Motivazione: le centrali elettriche a carbone presentano un considerevole potenziale di mitigazione in tutto il mondo. Gli investimenti volti a sfruttare tale potenziale possono rappresentare un'alternativa alla costruzione di nuove centrali elettriche a carbone: queste ultime, a pari livelli di efficienza, avrebbero tempi di mancato affrancamento dal carbonio più lunghi. Tali investimenti possono dunque essere sostenuti purché raggiungano gli standard minimi di efficienza.

Proposta di effettuare un riesame sostanziale entro due anni

Posizione raccomandata: l'introduzione di una clausola di riesame forte è da sempre un obiettivo chiave dell'Unione europea: consentirà, già nel prossimo futuro, di adeguare in modo dinamico la nuova serie di norme agli ulteriori sviluppi della politica sul clima. La posizione che l'UE dovrebbe preferibilmente sostenere è un riesame fondato su uno studio analitico dell'impatto dei crediti all'esportazione sui cambiamenti climatici condotto dall'OCSE e dall'AIE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitati OCSE sui crediti all'esportazione per quanto riguarda le modifiche dell'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Un quadro internazionale per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione è essenziale per promuovere condizioni di parità a livello globale e facilitare il commercio internazionale. Tale quadro deve essere periodicamente aggiornato per tener conto delle necessità e degli sviluppi tecnologici e sociali quali, come nell'aggiornamento di quest'anno che si occupa di centrali elettriche a carbone, la lotta contro i cambiamenti climatici.
- (2) Nella sua dichiarazione ministeriale del 6-7 maggio 2014 sui cambiamenti climatici, il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) si è impegnato a proseguire le discussioni sul modo in cui i crediti all'esportazione possono contribuire all'obiettivo comune di affrontare i cambiamenti climatici.
- (3) Ampie discussioni sui crediti all'esportazione e sui cambiamenti climatici hanno avuto luogo nel 2014 e nel 2015 in seno ai comitati OCSE sui crediti all'esportazione (il "gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione e le garanzie di credito" e il gruppo dei "partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico"). Per agevolare il raggiungimento di un compromesso, il 7 aprile 2015 una "proposta riveduta del presidente relativa a un accordo sui crediti all'esportazione e sui cambiamenti climatici" è stata distribuita ai membri dei comitati sui crediti all'esportazione.
- (4) Le norme da approvare dovranno essere attuate mediante modifiche dell'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("l'accordo"). Tali modifiche dovrebbero essere adottate in tempo utile per la 21^a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
- (5) Le modifiche dell'accordo hanno effetti giuridici nell'Unione europea in forza dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, che stabilisce che "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente

⁵ Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo".

- (6) È pertanto necessario stabilire la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitati OCSE sui crediti all'esportazione con riguardo alle modifiche dell'accordo dell'OCSE.
- (7) La proposta dell'OCSE può anche fare riferimento al concetto delle migliori tecniche disponibili: le conseguenti modifiche dell'accordo non dovrebbero pregiudicare la normativa UE esistente, in particolare il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per i grandi impianti di combustione elaborato a norma della direttiva sulle emissioni industriali (direttiva IED).
- (8) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitati OCSE sui crediti all'esportazione è volta a sostenere e adottare una modifica di compromesso dell'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda il sostegno del credito all'esportazione per le centrali elettriche a carbone, sulla base dei principali orientamenti della proposta riveduta del presidente relativa a un accordo sui crediti all'esportazione e sui cambiamenti climatici. L'Unione dovrebbe adoperarsi, nella misura del possibile, per rafforzare ulteriormente la proposta sulla base degli elementi esposti qui di seguito.

- a) Il sostegno del credito all'esportazione per nuove centrali elettriche a carbone nelle economie ad alto e medio reddito (come definite dalla Banca mondiale) dovrebbe essere erogato esclusivamente nei seguenti casi:
 - i) centrali costruite con tecnologia supercritica (definite come impianti i cui parametri di esercizio per il ciclo a vapore sono pressione superiore a 221 bar e temperatura di circa 550 gradi Celsius) dotate di tecnologie operative di cattura e stoccaggio del carbonio (progetti ammissibili al finanziamento nell'ambito dell'attuale intesa settoriale OCSE sui crediti all'esportazione per le energie rinnovabili, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi e i progetti idrici);
 - ii) centrali costruite con tecnologia ultrasupercritica (definite come impianti i cui parametri di esercizio per il ciclo a vapore sono pressione superiore a 221 bar e temperatura uguale o superiore a 600 gradi Celsius), predisposte per la futura applicazione di tecnologie CCS. Per tali centrali il periodo di rimborso massimo è di 10 anni.

In questi paesi non dovrebbe essere ammesso alcun sostegno del credito all'esportazione per le nuove centrali elettriche a carbone dotate di tecnologia subcritica (definite come impianti con pressione inferiore a 221 bar).

- b) Per quanto riguarda il sostegno del credito all'esportazione per le nuove centrali elettriche a carbone in tutti gli altri paesi (economie a basso reddito, come definite dalla Banca mondiale), il periodo di rimborso massimo per gli impianti dotati di tecnologia supercritica dovrebbe essere di 8 anni. Per le centrali ultrasupercritiche il periodo di rimborso massimo dovrebbe essere di 10 anni.

- c) Nelle economie a basso reddito (come definite dalla Banca mondiale), il sostegno del credito all'esportazione per le nuove centrali elettriche a carbone dotate di tecnologia subcritica non dovrebbe essere possibile salvo nei seguenti casi:
- i) quando tali centrali sono dotate di tecnologie operative di cattura e stoccaggio del carbonio o rientrano ad altro titolo nell'ambito dell'attuale intesa settoriale sui crediti all'esportazione e sui cambiamenti climatici;
 - ii) in via eccezionale, per le centrali con capacità elettrica uguale o inferiore a 300 MW_e (per tali impianti di piccole dimensioni il periodo di rimborso massimo dovrebbe essere di 8 anni).
- d) Per le nuove centrali diverse da quelle a carbone e nucleari il periodo di rimborso massimo rimane fissato a 12 anni.
- e) Con riserva delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), il sostegno del credito all'esportazione per nuove centrali a combustibili fossili, tra cui quelle alimentate a carbone e quelle alimentate da combustibili diversi dal carbone, può essere preso in considerazione solo in presenza di una valutazione delle opzioni alternative comparabili a minore intensità di carbonio, effettuata e presentata nel quadro di una domanda d'impegno per un credito all'esportazione. Inoltre il sostegno del credito all'esportazione potrebbe essere concesso solo se il progetto in questione è compatibile con la politica e la strategia nazionale in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.
- f) Il sostegno del credito all'esportazione per tutte le centrali elettriche a carbone esistenti, anche per interventi di retrofit e ammodernamenti, dovrebbe beneficiare dei periodi standard di rimborso massimo di cui all'articolo 12 dell'accordo dell'OCSE (5 o 8,5 anni per i paesi OCSE ad alto reddito, 10 anni per tutti gli altri paesi) ed essere concesso a condizione che l'efficienza delle centrali elettriche interessate aumenti come minimo fino a un livello del 38 % (PCI netto) sulla base di parametri di vapore di 165 bar e 540 gradi Celsius/risurriscaldamento a 540 gradi Celsius.
- g) Le operazioni di credito all'esportazione relative a centrali elettriche a carbone dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio e rendicontazione adeguati, ed essere sottoposte a un riesame dopo i primi due anni di attuazione. Ai fini della preparazione ottimale di tale riesame dovrebbe essere condotto uno studio analitico sull'impatto dei crediti all'esportazione sui cambiamenti climatici.

I rappresentanti dell'Unione in seno ai comitati OCSE sui crediti all'esportazione possono, senza un'ulteriore decisione del Consiglio, accettare una modifica dell'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficino di sostegno pubblico sulla base dei principali orientamenti della proposta riveduta del presidente, comprese modifiche di singoli punti che non alterino i principali orientamenti, e/o gli elementi di cui sopra.

Articolo 2

La Commissione europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*